

REPERTORIO N.53.416

RACCOLTA N.10.596

## ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millecentonovantotto, il giorno ventisei del mese  
di settembre

26/9/1998

in Correggio, in un locale della Residenza Municipale in Cor-  
so Mazzini n.33,

davanti a me, dottor Luigi Zanichelli, Notaio in Correggio,  
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia,  
senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta-

ne dai comparenti tra loro d'accordo e con il mio consenso,  
sono comparsi i signori:

Pellegrini Luciano, nato a Fanano (MO) il 15 marzo 1959, di-  
rigente,

domiciliato per la carica presso la sede dell'infradicendo  
Comune, agente non per se, ma in nome e per conto del:

- COMUNE DI CORREGGIO con sede in Correggio, ove sopra, codi-  
ce fiscale 00341180354, Direttore Generale nella sua qualità

di Dirigente del IV° settore in forza dei poteri a lui confe-  
riti dall'art. 7 del Regolamento Comunale medesimo ed in ese-

cuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29 giugno 1998 divenuta esecutiva, a seguito dell'adempimento

degli obblighi di legge, il 13 luglio 1998 e che, in copia

autentica, al presente atto si allega sotto la lettera "A" o-



REGISTRATO A REGGIO EMILIA  
14/10/1998  
4906, esatte  
106.000, di cui  
per trascr. L.....  
per INVIM L.....

CAMERA DI COMMERCIO RE  
REGISTRA IMPRESSE  
dell'Ufficio in Data  
16.NOV.1998

N. R.I.

messane la lettura per espressa e concorde dispensa a me Notaio data dai comparenti;

- CHIERICI LELLA, nata a Novellara (RE) il 19 aprile 1950, residente a Reggio Emilia Via Einstein n.20, farmacista, codice fiscale CHR LLL 50D59 F960V;

- BOCCALETTI GRAZIELLA, nata a Modena il 27 maggio 1960, residente a Correggio (RE) Via Oradour sur Glane n.14, farmacista, codice fiscale BCC GZL 60E67 F257W;

- GASPARINI CASARI SERGIO, nato a Carpi (MO) il 3 maggio 1968, residente a Correggio (RE) Via Timolini n.20, farmacista, codice fiscale GSP SRG 68E03 B819T.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) - Tra il Comune di Correggio ed i signori Chierici Lella, Boccaletti Graziella e Gasparini Casari Sergio è costituita, ai sensi del primo comma lett.d) dell'art.9 della Legge 2 aprile 1968 n.475 come modificato dall'art.10 della Legge 8 novembre 1991 n.362, una società a responsabilità limitata denominata "FACOR società a responsabilità limitata" abbreviabile ove consentito in "FACOR srl".

Art.2) - La società ha sede in Correggio (RE), Viale Saltini n.67.

Art.3) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art.4) - La società ha per oggetto la gestione di farmacie di cui sia titolare il Comune di Correggio. In particolare, nell'ambito di quanto sopra la società si propone di svolgere attività di:

- preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;
- commercio di: sostanze e prodotti chimici; articoli sanitari in genere; articoli e prodotti per l'infanzia; articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona; articoli e prodotti per l'alimentazione umana; articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati.

Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione e/o affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere di terzi.

La società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che dall'organo competente siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento delle finalità sociali.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'art. 1 della Legge n.1/1991.

Art.5) - La società è regolata dallo statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti e loro approvazione, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".



Art.6) - Il capitale sociale è di lire 100.000.000= (centomila milioni) ed appartiene ai soci nelle seguenti proporzioni:

Comune di Correggio 40% lire 40.000.000=

Chierici Lella 30% lire 30.000.000=

Boccaletti Graziella 16% lire 16.000.000=

Gasparini Casari Sergio 14% lire 14.000.000=

Ai fini delle vigenti norme in materia di diritto di famiglia la signora Chierici Lella dichiara di essere coniugata in regime di comunione legale e che la quota da essa sottoscritta è stata soddisfatta mediante l'utilizzazione di denaro frutto della vendita di precedenti beni personali e che pertanto detta quota costituisce suo bene personale ai sensi dell'art.179 lettera f) del Codice Civile; la signora Boccaletti Graziella dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni; il signor Gasparini Casari Sergio dichiara di essere celibe.

Si dà atto che di detto capitale sono stati versati i tre decimi presso la "Cassa Risparmio Carpi S.p.a." dipendenza di Correggio come risulta dalla ricevuta dello stesso Istituto in data 24 settembre 1998 che in copia da me Notaio certificata conforme si allega al presente atto sotto lettera "C" o messane la lettura per espressa e concorde dispensa dei parenti.

Il rimanente capitale verrà versato nelle casse sociali in denaro contante, valuta legale entro trenta giorni dalla data



della richiesta che ne farà l'organo amministrativo.

Art.7) - La società è attualmente amministrata da un Amministratore Unico nominato nella persona del signor:

- SPAGGIARI AIMONE, nato a Correggio (RE) il 2 luglio 1947, residente a Correggio (RE) Via Filatoio n.11, codice fiscale SPG MNA 47L02 D037T.


Il nominato amministratore durerà in carica fino al 30 aprile 2000.

Art.8) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre dell'anno di iscrizione della società nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia.

Art.9) - I comparenti autorizzano il nominato Amministratore Unico signor Spaggiari Aimone ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere le omologazioni delle competenti autorità, nonchè a ritirare il deposito dei tre decimi dal medesimo Istituto rilasciando quietanza e discarico, con esonero per l'Ente stesso da ogni responsabilità.

Art.10) - Le spese del presente atto e dipendenti si conven-gono a carico della società e vengono quantificate in lire 6.500.000 (seimilonicinquecentomila)

E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto e di esso ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di leg-



ge.

Consta di due fogli per facciate cinque e fin qui della pre-  
sente.


Firmato: Luciano Pellegrini

Firmato: Chierici Lella

Firmato: Boccaletti Graziella

Firmato: Sergio Gasparini Casari

Firmato: Luigi Zanichelli notaio





COMUNE di  
CORREGGIO

*Allegato "A" a zep.m. 53.416 | 10.596*


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Trasmessa all'organo di controllo il

Prot.n.

n. 90 del 29/06/1998

13 LU



Oggetto:

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TRA IL COMUNE DI CORREGGIO ED I FARMACISTI DIPENDENTI PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE: AFFIDAMENTO DI GESTIONE**

L'anno mille novecentonovantotto il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 15.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio Comunale Pier Giorgio Fattori, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consilieri, nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'Ordine del Giorno.

Alle ore 15.45 fatto l'appello nominale risultano presenti e assenti:

Il Sindaco Claudio Ferrari

PRESENTE

1. ACCORSI LINA	A	11. MANICARDI CLAUDIA	A
2. BONACCINI SARA	A	12. PATERLINI STEFANO	A
3. CASSINADRI ALESSANDRA	P	13. POZZI PAOLO	A
4. FATTORI PIER GIORGIO	P	14. SASSI GIULIANO	P
5. FERRARONI ANNA MARIA	P	15. TARDINI AGOSTINO	P
6. FONTANILI PAOLO	A	16. TESAURI LORENZO	P
7. GOZZI MAURO	P	17. VENERI ELENA	P
8. GUIDETTI CLAUDIA	P	18. VEZZANI CAMILLA	P
9. GUIDETTI DANTE	P	19. ZANARDI LUCA	A
10. LEONI CLAUDIO	A	20. ZARDETTO RINA	A

Presenti n° 12

Assenti n° 09



Sono presenti anche i seguenti componenti la Giunta Comunale

IOTTI MARZIO	P	IBATTICI DARIO	P
BARTOLI ADELE	P	PELLICIARDI GUIDO	P
BERTOLINI MILENA	P	ZAMBRANO RAFFAELE	P

Assiste il Segretario Generale regg.del Comune ONORATI dr. Lorenzo

Il sig. Pier Giorgio Fattori - Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il n° dei Consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: Guidetti C. - Guidetti D. - Ferraroni

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini





**COMUNE di  
CORREGGIO**

DELIBERAZIONE N. 90 DEL 29.6.1998

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TRA IL COMUNE DI CORREGGIO E I FARMACISTI DIPENDENTI PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE; AFFIDAMENTO DI GESTIONE.**

Sono presenti: il consigliere neo-eletto Boni Fernando e Bonaccini; è uscito Gozzi. I presenti sono n.13.

\*\*\*\*\*

Il Presidente del Consiglio Comunale propone l'adozione del seguente atto:

"CONSIDERATO che questo Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del rendiconto 1995 (atto n.90 del 30/5/96) ha approvato un ordine del giorno che riportiamo integralmente all'allegato n.1.

CHE conseguentemente la Giunta Comunale ha assegnato ai dirigenti quale obiettivo per l'anno 1997 un progetto così denominato: "Riforma del modello Gestionale della Farmacia Comunale".

I dirigenti hanno presentato le loro relazioni entro il mese di Settembre 1997 nel rispetto delle tempistiche indicate nella scheda progetto.

La relazione comprende:

- Il rendiconto economico degli ultimi 4 anni;
- Confronti con altre realtà di dimensioni simili alla nostra Farmacia;
- Analisi tecnico logistica;
- Diverse forme di gestione:
  - a) gestione in economia
  - b) azienda speciale
  - c) società di capitali
- Valutazione commerciale per determinazione del canone d'affitto;
- Prospettive di sviluppo dell'attività della Farmacia Comunale.

La Giunta Comunale ha esaminato il progetto nella seduta del 23/10/97 accogliendo la proposta presentata dal Dirigente della Farmacia Dr.ssa Chierici di spostare i locali della Farmacia Comunale, indipendentemente dalla scelta di tipo gestionale, in una nuova sede più spaziosa, identificata in via Galvani n.1, giudicata più idonea allo sviluppo dell'attività.

Contemporaneamente nella stessa seduta la Giunta Comunale:

- viste le diverse forme di gestione elencate nella relazione tecnica presentata dal Dirigente II° Settore;
- considerato che gli interventi necessari per adeguare la Farmacia alle nuove esigenze di mercato ne diminuirebbe nei prossimi esercizi la produttività;





**COMUNE di  
CORREGGIO**

DEL. N. 90/98

- ritenuto di coinvolgere il personale dipendente della medesima in una gestione più elastica, flessibile e menageriale creando maggiori motivazioni per il personale che negli ultimi esercizi ha dimostrato una notevole capacità professionale;

ha richiesto al Dirigente della Farmacia di formulare assieme ai colleghi una proposta per la costituzione di una società di capitali da costituirsì tra il personale dipendente ed il Comune di Correggio per la gestione della Farmacia Comunale.

Nel frattempo in data 5/2/98 con atto n.13 la Giunta ha deliberato la sottoscrizione del Contratto di locazione dei locali di via Galvani,1 da adibire alla nuova sede della Farmacia Comunale per il periodo 1/2/1998 - 31/1/2004 (esecutiva in data 23/2/98).

In data 23/4/98 la Giunta Comunale:

- preso atto del Conto Consuntivo 97 della Farmacia Comunale che in linea con il '96 mostra un utile d'esercizio di Lm.216;
- ricevuta la proposta circa la fattibilità del progetto di costituzione di una società ex. art.10 lett. d) legge 362/91 per la gestione della Farmacia Comunale, inoltrata, tramite il personale dipendente, dallo Studio Guandalini di Modena, esperto in materia, in data 10/4/98 protocollo n.6564;

ha esaminato detta proposta.

Successivamente in data 19/6/1998 la Giunta Comunale ha sottoposto all'Ufficio di Presidenza il risultato delle proprie proposte visto il progetto, i rendiconti degli ultimi anni, la necessità di nuovi investimenti, la necessità ormai risolta di trovare una nuova collocazione alla Farmacia, un organico ritenuto ormai insufficiente dal Dirigente, tutti elementi che concorrono, a partire dal presente esercizio, a determinare un calo di redditività comunque necessario per rilanciare la Farmacia Comunale in una prospettiva di mercato in continua evoluzione.


I dipendenti farmacisti con lett. prot. n. 10812 del 20/6/1998 hanno formulato un patto in cui si obbligano alla sottoscrizione delle quote.

Tutto ciò premesso:

Visto l'art.22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n.142, che prevede la possibilità di gestire i servizi pubblici comunali a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

Visto l'art.9, comma 1,lettera d) della legge 2 aprile 1968, n.475, così come modificato dall'art.10 dalla legge 8 novembre 1991, n.362,

- 2 -





**COMUNE di  
CORREGGIO**

DEL. N. 90/98

che prevede la possibilità di gestione delle farmacie comunali a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità;

Visto l'ODG approvato dal C.C. il 30/5/96;

Vista la proposta dei dipendenti della Farmacia Comunale curata dallo Studio Guandalini di MO.

Visto il progetto di Riforma della Farmacia Comunale presentato dal Dirigente II° Settore e dal Dirigente della Farmacia in cui si riportano il parere positivo del prof. avv. Francesco Cavazzuti in ordine alla fattibilità giuridica e gestionale della costituzione di società a responsabilità limitata tra l'Amministrazione Comunale e i farmacisti dipendenti per la gestione della farmacia comunale, parere espresso su richiesta del Sindaco di Mirandola la cui amministrazione nel 95 ha deliberato la costituzione di una S.r.l. per la gestione della Farmacia Comunale.

Vista la determinazione del canone d'affitto di azienda concordato tra le parti nella misura di 140.000.000 oltre ad IVA, ridotta per il solo primo anno a Lm. 126 da versare da parte della costituenda società di gestione al Comune di Correggio; dato atto che tale canone è da considerarsi remunerativo dal capitale investito considerato che nel tempo il canone suddetto varierà in relazione alla variazione del fatturato.

Considerati anche i benefici indiretti che si verificheranno da questa operazione in termini di risorse umane e finanziarie e dai maggiori vantaggi gestionali che una società di capitali gode rispetto alla gestione diretta o in convenzione come quella attuale, in termini di elasticità negli approvvigionamenti.

Infatti considerate le spiccate caratteristiche commerciali dell'attività che si svolge in un regime di concorrenza con altri operatori si ritiene che l'organizzazione in forma privatistica sia la più consona per la gestione del servizio che così può operare con le medesime regole ed opportunità dei concorrenti.


Tutto ciò premesso:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la bozza di statuto, di atto costitutivo e di contratto d'affitto d'azienda;


Vista la nota con la quale i farmacisti dipendenti del Comune di Correggio:  
Dr.ssa Lella Chierici

- 3 -





COMUNE di  
CORREGGIO



134

1998

DEL. N. 90/98

Dr.ssa Graziella Boccaletti  
Dr. Sergio Gasparini Casari  
si impegnano a procedere alla costituzione della summenzionata società;


Visto il parere dell'Ufficio di Presidenza riunitosi in data 19/06/1998;

Visto il parere del Direttore Generale in qualità di Dirigente IV° Settore per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto ed il parere del Dirigente del II° Settore per quanto riguarda la regolarità contabile ai sensi dell'art.53 legge 142/90;

**DELIBERA**

- 1) di procedere alla costituzione della società a responsabilità limitata denominata "FACOR S.r.l." con sede in Correggio in via G.di Vittorio n.1;
- 2) di approvare gli schemi di atto costitutivo e di statuto della società a responsabilità limitata che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che prevedono un capitale sociale di Lit. 100.000.000 così ripartito fra le parti:  
40% Amministrazione Comunale;  
60% Dipendenti della Farmacia Comunale;
- 3) di autorizzare il Direttore Generale in qualità di Dirigente IV° Settore ad intervenire alla firma dell'atto costitutivo, dello Statuto della Società ed a tutti gli atti conseguenti;
- 4) di procedere, ad avvenuta costituzione della società, al trasferimento della gestione della Farmacia Comunale alla società "FACOR S.r.l." mediante la forma dell'affitto d'impresa di cui agli art.2561 e 2562 del Codice Civile, dando atto che resta in capo all'Amministrazione Comunale la titolarità della Farmacia Comunale;
- 5) di dare atto che ai sensi dell'art.10 della Legge 362 dell'8/11/91 il rapporto di lavoro dipendente tra il Comune di Correggio e gli anzidetti farmacisti cesserà di diritto all'atto della costituzione della società stessa;
- 6) di autorizzare il Direttore Generale Pellegrini Dr. Luciano in qualità di Dirigente del IV° Settore alla firma del Contratto d'Affitto di azienda a nome dell'Amministrazione Comunale;
- 7) di precisare che la nomina dell'Amministratore unico avverrà al momento della costituzione della società, previo accordo tra il Sindaco e gli altri soci della società;
- 8) di informare adeguatamente le Farmacie Comunali Riunite di RE con le quali è stata sottoscritta apposita convenzione per la gestione della

- 4 -





**COMUNE di  
CORREGGIO**

**DEL. N. 90/98**

**Farmacia Comunale di Correggio per il periodo 1/1/80 - 31/12/80 rinnovata tacitamente di anno in anno fino al massimo di 20 anni, salvo disdetta ad iniziativa di una delle parti da notificare entro e non oltre 3 mesi dalle scadenze annuali, affinchè si possa procedere alla disdetta dell'attuale convenzione nei tempi sopraindicati.**

- 9) di dare mandato ai Dirigenti di effettuare per le rispettive competenze gli adempimenti necessari alla costituzione della società a responsabilità limitata ed alla chiusura dell'attività in convenzione con FCR fino alla data di costituzione della società medesima.
- 10) di provvedere con successiva determinazione del Direttore Generale agli impegni di spesa nascenti dal presente atto.
- 11) di dare atto che la denominazione della costituenda Società potrà subire modifiche in sede di iscrizione al registro delle imprese onde evitare casi di omonimia.


\*\*\*\*\*

**Conclusa la propria relazione, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione.**

**Dante GUIDETTI, capogruppo Verdi, per gruppo di maggioranza**

"La Farmacia Comunale di Correggio è arrivata al traguardo dei vent'anni di esercizio. In questi anni ci sono stati cambiamenti che hanno portato la Farmacia sempre più al servizio del cittadino, rendendola non solo luogo di distribuzione di farmaci, ma centro sanitario di qualità. Tutto questo è stato apprezzato dai cittadini e dall'Amministrazione Comunale, ma oggi non è più sufficiente a rendere la Farmacia competitiva sul territorio. Si è pensato quindi di scegliere un ambiente più adeguato, da poter arricchire con servizi e prestazioni rivolte alla cittadinanza. Una farmacia più spaziosa permette un assorbimento maggiore sia di prodotti (omeopatici, cosmetici, integratori dietetici e parafarmaci) che di servizi (esami sangue e urine, autotest, potabilità dell'acqua, diete computerizzate personalizzate, consigli personalizzati, distribuzione tramite il servizio sociale di farmaci a domicilio per persone assistite, ecc.). Per raggiungere tali obiettivi è però necessaria un'azione gestionale più snella ed autonoma. Riteniamo quindi una scelta corretta la costituzione di una società che coinvolge il personale e lo vede interessato al raggiungimento di tali obiettivi. Ciò non significa svendere un servizio, in quanto la Farmacia Comunale rimarrà all'Amministrazione Comunale: solo la gestione si privatizza. L'avere comunque nell'Amministrazione Comunale il maggior azionista (40%), comporterà un miglioramento nei servizi, consentendo alla Farmacia

- 5 -





DEL. N. 90/98

Comunale di perseguire maggiormente lo scopo sociale cui è preposta, realizzando fatturati maggiori a medio e lungo termine."

Agostino TARDINI, Lista Civica "Cambiare per Correggio"

"Il gruppo è favorevole all'atto in approvazione. Trattandosi però della costituzione di una società mista pubblico/privato con presenza minoritaria della parte pubblica, l'art.12 della legge n.498/92 non prevede procedure di evidenza pubblica? All'uopo chiediamo assicurazioni al Segretario Generale. Gradiremmo che l'iter procedurale fosse corretto."

Il Segretario Generale fa presente che qualche parere negativo esiste; la legge n.498/92 è una legge generale, valida per tutti i tipi di società. Sottolinea come attualmente esista una legge speciale integrata e modificata negli anni '90 che ha prevalenza, in quanto in diritto la normativa speciale è sovraordinata alla normativa generale. Conclude evidenziando come, invocando la "specialità" della norma ad hoc diretta alle farmacie comunali, si sia al riparo da qualsiasi controversia giudiziaria.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la richiesta di breve sospensione di seduta avanzata dal gruppo della Lista Civica.

All'unanimità il Consiglio Comunale approva la breve sospensione di seduta.  
Sono le ore 17,45.

\*\*\*\*\*

La seduta riprende alle ore 18,00, presenti tutti coloro che erano in aula al momento della sospensione.


Nessun consigliere chiedendo più di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento.

Presenti e votanti	n.13
Voti a favore	n.13

In conseguenza il Presidente proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

- 6 -






COMUNE di  
CORREGGIO

DEL. N. 90/98


ha approvato, all'unanimità, il proposto provvedimento e relativi allegati.

- 7 -





COMUNE di  
CORREGGIO



13 LUG



DEL. N. 90/98

ORDINE DEL GIORNO SULLA FARMACIA COMUNALE APPROVATO CON ATTO CONSILIARE  
N. 90 DEL 30.5.1996

- Dal consuntivo dell'esercizio 1995 si evidenzia un risultato economico abbastanza positivo conseguito dalla Farmacia Comunale (107.000.000 di lire di utile lordo);
- è altresì da notare che la posizione della Farmacia Comunale risente forse di una dislocazione meno favorita rispetto alle altre.

IL CONSIGLIO COMUNALE, ESAMINATA LA MATERIA  
DELIBERA di intraprendere le decisioni seguenti:

- 1) Nominare una commissione di studio, presieduta dal funzionario comunale competente, che abbia il mandato di studiare in quali modi conseguire un risultato sostanzialmente migliore, a partire dall'esercizio 1997.
- 2) Che detta commissione presenti le conclusioni a cui è pervenuta entro ottobre 1996.



*Rep. Gen. N.**Raccolta N.*

**COSTITUZIONE  
DI  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Repubblica Italiana**

\* \* \*

L'anno millenovecento....., il ..... giorno del mese di ....., in ..... nel mio studio in Via ....., n., davanti a me ..... Dott. ...., Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di ..... ed ivi residente, senza assistenza di testimoni per rinunzia concorde dei comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri di rappresentanza sono certo, sono presenti:

- ..... nato a ..... il ..... domiciliato per la carica in Correggio (RE), quale Direttore Generale in qualità di Dirigente IV° Settore con sede in Correggio (RE), Corso Mazzini n° 33, P. I.V.A. 00341180354, in esecuzione del ..... del ....., di cui si allega copia autenticata .....
- CHIERICI Dott.ssa Lella, nata a Novellara (RE) il 19/04/1950 residente a Reggio Emilia in Via Einstein n° 20 C.F. CHR LLL 50D59 F960V, farmacista alle dipendenze del Comune di Correggio (RE);
- BOCCALETI Dott.ssa Graziella, nata a Modena (MO) il 27/05/1960 e residente a Correggio (RE) in Via Oradour sur Glane n° 14, C.F.: BCC GZL 60E67 F257W, farmacista alle dipendenze del Comune di Correggio (RE);
- GASPARINI CASARI Dott. Sergio, nato a Carpi (MO) il 03/05/1968 e residente a Correggio (RE) in via Timolini n° 20, C.F.: GSP SRG 68E03 B819T, farmacista alle dipendenze del Comune di Correggio (RE);

I comparenti convengono e dichiarano quanto segue:

E' costituita tra il Comune di Correggio, Chierici Lella, Boccaletti Graziella e Gasparini Casari Sergio, ai sensi del primo comma lett. d) dell'art.9 della legge 2 aprile 1968 n.475 come modificato dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991 n.362, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale " FACOR S.r.l.", in sigla "FACOR S.r.l.", con sede in Correggio (RE), Via G. di Vittorio n.1.

L'oggetto sociale, l'organizzazione e il funzionamento della società, le norme sulla ripartizione degli utili e la durata della società sono indicati specificatamente nello statuto sociale alla fine di questo atto.

Il capitale sociale è fissato in Lit. 100.000.000. (centomilioni), e diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C.; è sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti misure:

- Comune di Correggio      quota di Lit. 40.000.000      pari al 40%,
- Chierici Lella                quota di Lit. 30.000.000      pari al 30%.
- Boccaletti Graziella        quota di Lit. 16.000.000      pari al 16%.
- Gasparini Casari Sergio    quota di Lit. 14.000.000      pari al 14%.

La quota di tre decimi in Lit. 30.000.000., è stata versata a norma dell'art. 2329 C.C., come risulta dalla ricevuta che in copia autentica allego sotto "B", dispensato dalla lettura.

Viene nominato amministratore unico il Sig.....nato a .....  
....., il....., residente a .....  
Via..... C.F ..... il quale  
resterà in carica per i primi tre esercizi sociali

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/1998

Chierici Lella è incaricata e delegata a curare le pratiche per la legale costituzione della società e ad apportare al presente atto le eventuali modifiche che fossero richieste in sede di omologazione.

#### STATUTO SOCIALE

##### TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

**Art.1** - E' costituita ai sensi della Lett. d) del primo comma dell'art.9 della Legge 2 aprile 1968 n.475 come modificato dall'art.10 della legge 8 novembre 1991 n.362, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "**FACOR società a responsabilità limitata**", in sigla "**FACOR srl**".

**Art.2** - La società a sede in Correggio (RE), Via G. di Vittorio n.1.

Essa potrà istituire nel territorio del Comune di Correggio sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ecc....e sopprimerli.

**Art.3** - La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per disposizione dell'assemblea.

**Art.4 -** La società ha per oggetto la gestione di farmacie di cui sia titolare il Comune di Correggio. In particolare, nell'ambito di quanto sopra la società si propone di svolgere attività di:

- preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;
- commercio di: sostanze e prodotti chimici; articoli sanitari in genere; articoli e prodotti per l'infanzia; articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona; articoli e prodotti per l'alimentazione umana; articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati.

Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione e/o affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere di terzi.

La società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che dall'organo competente siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento delle finalità sociali.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'art.1 della legge n.1/1991.

**Art.5 -** Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

## TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE.

**Art.6 -** Il capitale sociale è di Lit. 100.000.000. (centomilioni) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C.. Il valore del Capitale sociale così come quello delle quote oggi espresso in Lire Italiane dovrà essere convertito in Euro valuta, secondo il cambio di riferimento ufficiale.


**Art.7 -** Le quote sono nominative ed indivisibili.

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi unicamente con il consenso della maggioranza del capitale sociale. Il socio che intenda cedere la propria quota ha diritto di voto.

In ogni caso, ottenuto il consenso di cui sopra, le quote sono trasferibili secondo le disposizioni che seguono.

Il socio che desideri trasferire in tutto o in parte la propria quota dovrà darne notizia agli altri soci, tramite l'organo amministrativo. Questi, ricevuta l'offerta, la parteciperà a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro dei soci a mezzo di lettera raccomandata.

I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, pena la decadenza, entro giorni 40 dal ricevimento dell'offerta medesima con lettera raccomandata e diretta all'organo amministrativo che si farà parte diligente per la





partecipazione agli interessati e così ad eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato la prelazione, in ragione delle partecipazioni possedute o altrimenti, se di comune accordo tra gli stessi.

Il prezzo delle quote, in caso di esercizio del diritto di prelazione, deve essere stabilito in base al reale valore economico del patrimonio della società al tempo della cessione.

Ove, per qualsiasi ragione, non sia raggiunto un accordo sul valore e quindi sul prezzo, tale valutazione sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitratori due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo sull'accordo dei due così designati, ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Reggio Emilia fra le persone di chiara fama non aventi rapporti professionali con le parti, a cura della parte più diligente, previo intervento all'altra parte a mezzo raccomandata; procedura che del pari verrà seguita qualora una delle parti non avesse a nominare l'arbitro di Sua spettanza.

Il Collegio renderà la Sua valutazione, senza rispetto di formalità procedurali, alcune, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di sua costituzione.

Tale determinazione resterà definitiva ed inappellabile e sarà soggetta alle sole impugnative di cui all'art. 1349, 1° comma del codice civile.

Le parti saranno tenute rispettivamente a vendere e a comprare le quote al prezzo determinato dal Collegio.

Il trasferimento formale ed il versamento dell'intero prezzo dovranno avere luogo entro giorni 30 dalla valutazione fatto dal detto Collegio.

Per trasferimento si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle quote ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle quote.

### TITOLO III - ASSEMBLEE

**Art.8** - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purché nel territorio del comune di Correggio.

**Art.9** - L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria, per le deliberazioni di cui all'art.2364 del C.C. deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla data della chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze tecniche ed amministrative lo richiedano essa potrà essere convocata entro sei mesi.

L'assemblea straordinaria è convocata quante volte l'organo amministrativo lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano i soci, ancorchè non intervenuti o dissensienti.

**Art.10** - L'assemblea generale ordinaria e straordinaria è convocata mediante raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della riunione, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

E' valida l'assemblea anche non convocata come sopra e comunque riunita, quando vi è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale se esistente.

**Art. 11** - Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona anche non socia, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

**Art. 12** - Ogni socio ha un voto per ogni mille lire di quota.

**Art. 13** - Per la validità della costituzione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria valgono le disposizioni di legge.

La constatazione della legale costituzione delle assemblee è fatta dal Presidente, e una volta avvenuta tale constatazione, né la costituzione delle assemblee, né la validità delle loro deliberazioni possono essere infirmate dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti che per qualsiasi motivo, si verifichino nel corso dell'adunanza.

**Art. 14** - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea eleggerà il proprio presidente.

Il presidente nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto dal notaio ai sensi di legge.

**Art. 15** - L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Le modifiche allo statuto possono essere deliberate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno 2/3 del capitale sociale.

#### TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

**Art. 16** - La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, nominati dall'assemblea. L'amministratore unico o i componenti il consiglio di amministrazione sono eletti a tempo determinato o indeterminato e sono sempre rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone diverse dai soci.

**Art. 17** - Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vice-presidente, i quali durano in carica per la durata del mandato di amministratori.

**Art. 18** - Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno due amministratori o dal presidente del collegio sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali essa può aver luogo anche telegraficamente o telefonicamente.

**Art. 19** - Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Occorrerà la presenza ed il voto favorevole dell'unanimità degli amministratori per le deliberazioni riguardanti:

- deleghe di poteri, nomina e sostituzione del direttore;
- assunzione/licenziamento di personale dipendente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono risultare dall'apposito libro con verbale, che sarà redatto dal segretario scelto dal consiglio di volta in volta o periodicamente, anche tra persone estranee.

**Art. 20** - Se l'amministrazione è conferita ad un consiglio di amministrazione, questo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge, riservate all'assemblea dei soci.

Se l'amministrazione è conferita ad un amministratore unico, questi è investito dei poteri per la gestione ordinaria della società e vengono tassativamente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dei soci - e

sottratte così alla competenza dell'amministratore unico tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

**Art. 21** - All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci spettano la firma sociale libera e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

All'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione, spetta, oltre all'eventuale compenso annuo determinato dall'assemblea, il rimborso delle spese incontrate per ragioni del loro ufficio.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 codice civile ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. In particolare il consiglio di amministrazione delegherà la direzione della farmacia ad uno dei suoi componenti farmacisti iscritto all'albo in possesso del requisito di idoneità previsto dall'art. 12-L. 2 aprile 1968, n.475, a meno che la direzione non sia affidata ad un dipendente della società.

#### TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO SOCI.

**Art. 22** - Se sarà eletto il collegio sindacale, questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente, determina il compenso loro spettante.


Se non sarà eletto il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali; i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto di far eseguire, annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

#### TITOLO VI - BILANCIO E UTILI.

**Art. 23** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 24** - L'organo amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, provvede alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo eventualmente di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

**Art. 25** - Gli utili netti, dopo prelevata una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale ed eventuali partecipazioni a favore



M 31 U



degli amministratori da stabilirsi dall'assemblea, verranno divisi fra i soci, salvo ogni diversa deliberazione dell'assemblea.

**Art. 26** - Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini e nel luogo stabiliti di volta in volta dall'assemblea generale.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

#### TITOLO VII - PRESTITI E FINANZIAMENTI.

**Art. 27** - La società potrà raccogliere presso i soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, a titolo oneroso o non oneroso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 Dlgs. n. 385/1993, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e da successive disposizioni attuative e/o modificative e/o integrative.



#### TITOLO VIII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

**Art. 28** - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni dell'art. 2497 C.C.

#### TITOLO IX - CLAUSOLA ARBITRALE.

**Art. 29** - Per dirimere qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società, anche tra i liquidatori, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, dovrà farsi ricorso ad arbitro.

Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre arbitri amichevoli compostori, che giudicheranno inappellabilmente, adottando criteri di equità e senza formalità di procedure.

Per costituire il Collegio Arbitrale, le due parti contendenti designeranno il proprio arbitro ed il terzo arbitro con funzioni di presidente del Collegio, sarà nominato dai due arbitri di parte; in caso di disaccordo sulla scelta provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su istanza della parte più diligente.


Qualora le parti contendenti fossero più di due e si rendesse impossibile la nomina degli arbitri con la procedura su indicata, l'intero Collegio Arbitrale sarà nominato dallo stesso Presidente del Tribunale di Reggio Emilia su istanza anche di una sola parte contendente.

La decisione arbitrale dovrà essere resa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio.

#### TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 30 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi in materia.

Ho letto ai comparenti, che lo approvano, questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia su ..... pagine di ..... fogli.



NOTARIALE

### AFFITTO DELL'AZIENDA "FARMACIA"

di cui è titolare il Comune di Correggio, ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 9 della L. 2 aprile 1968 n. 475, come modificato dall'art. 10 della L. 8 novembre 1991, n. 362.

\*\*\*

Con la presente scrittura tra :

- il "COMUNE DI CORREGGIO", con sede in Correggio, Corso Mazzini n° 33, P.IVA 00341180354, rappresentato dal Direttore Generale in qualità di Dirigente IV° Settore, Sig. ...., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica in Correggio, autorizzato con ..... del ..... - concedente;
- la società "FACOR s.r.l.", con sede in Correggio (RE), Via G. di Vittorio, codice fiscale ....., rappresentata dall'amministratore unico ..... nato a ..... il ....., residente a ....., Via ....., autorizzato in forza di delibera assembleare del ..... che in estratto autentico si allega al presente atto sotto "A" - conduttrice;

si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Il Comune di Correggio, titolare della "FARMACIA COMUNALE" sita in Correggio, Via G. di Vittorio n. 1, in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del ....., concede in affitto ai sensi dell'art. 2562 codice civile alla società "FACOR s.r.l." che accetta l'azienda commerciale della "Farmacia Comunale" sita in Correggio (RE), Via G.di Vittorio n. 1.

E' in facoltà della società "FACOR s.r.l." esercitare l'impresa all'insegna "FARMACIA COMUNALE".

Con riferimento al valore delle scorte emergente dall'inventario di cui sopra, il Comune dovrà emettere regolare fattura commerciale e conseguente assoggettamento ad I.V.A; la società dovrà quindi corrispondere l'importo dell'I.V.A. esposto in fattura restando debitrice per il valore imponibile.

Le parti, per meglio precisare tutti gli elementi costituenti nel loro insieme l'azienda affittata e quindi in modo particolare le attrezzature, gli impianti, i prodotti e le scorte in genere redigeranno uno stato o inventario delle attività e delle passività che farà parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se redatto in fogli separati e che costituirà il verbale di consegna dell'azienda affittata.

Le Parti precisano fin d'ora che dall'affitto saranno esclusi tanto i crediti quanto i debiti.

Il concedente l'affitto non assume alcuna garanzia per il funzionamento delle macchine, delle attrezzature, per gli impianti e lo stato dei prodotti che verranno consegnati nello stato di fatto in cui si troveranno all'atto della consegna e ciò in espressa deroga all'art. 1617 del codice civile.

2) L'affitto avrà la durata di anni .... e mesi .... a far tempo dal ..... e termine al 31/12/2010 (duemiladieci).

La durata dell'affitto si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora una delle parti non dia disdetta all'altra a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sei mesi prima della scadenza convenuta o prorogata.

3) Il canone annuo di affitto dell'azienda viene concordemente fissato ed accettato in complessive £. 140.000.000. (centoquarantamiloni) oltre ad I.V.A. di legge, ridotto per il solo primo anno a £. 126.000.000.

(centoventiseimilioni). Il canone verrà pagato in tre rate uguali quadrimestrali scadendo il decimo giorno successivo alla chiusura del quadri mestre.

A partire dal terzo anno, le parti aggiorneranno il canone nella misura corrispondente al 5% dell'incremento o del decremento del fatturato sulla scorta dell'ultimo bilancio, rispetto a quello dell'anno precedente.

4) La "FACOR s.r.l." per patto espresso, assume in proprio l'obbligo e l'onere dell'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto, ecc. per l'intero valore degli impianti, delle attrezzature, dei mobili in genere, delle merci, prodotti e scorte e di quanto altro costituente l'azienda affittata e quant'altro riterrà del caso, senza diritto di rivalsa o ripetizione a qualunque titolo della spesa attribuibile agli enti di proprietà della parte concedente.



Al Comune di Correggio compete di determinare i valori assicurabili e gli aggiornamenti da apportare in corso di contratto.

La liquidazione degli eventuali indennizzi sarà vincolata a favore del Comune di Correggio fino a concorrenza dei valori correnti a quella data degli enti di proprietà del concedente.

5) Durante il contratto, nonchè nelle previste ipotesi di proroga, la "FACOR s.r.l." per patto espresso e sotto pena dei danni tutti conseguenti e della risoluzione di diritto del contratto, se così vorrà il Comune di Correggio, si obbliga, fra l'altro, a :

- gestire l'azienda con la diligenza del buon padre di famiglia, senza modificarne la sua attuale destinazione economica e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione, degli impianti e in particolare l'affermazione commerciale;
- destinare allo svolgimento dell'azienda tutti i mezzi necessari;
- prestare piena osservanza alle disposizioni di legge e delle competenti Autorità per l'esercizio dell'azienda affittata con particolare riguardo alle

13 LUG



norme tutte che regolano l'esercizio di farmacie, così come assumere a suo rischio e spese gli adattamenti e le opere in genere che le pubbliche Autorità siano per richiedere in relazione all'esercizio stesso; se a causa dell'inosservanza di una qualsiasi norma o disposizione, fosse ordinata la sospensione o la cessazione dell'impresa, la "FACOR s.r.l." non avrà comunque diritto di sospendere o ritardare il pagamento del canone e sarà tenuta responsabile dei danni patrimoniali arrecati e conseguentemente al pagamento dei medesimi, nessuno escluso ed eccettuato;

- permettere al Comune di Correggio di accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo e con ispezioni dei libri contabili, sociali e di ogni altro documento o atto amministrativo ritenuto utile, se l'affittuaria osserva gli obblighi che le incombono.

6) E' in facoltà della "FACOR s.r.l." di prendere tutte le iniziative atte a sviluppare l'attività dell'azienda purchè esse non rechino pregiudizio e siano conformi all'attività svolta.

La conduttrice si obbliga a comunicare al locatore tutte le modifiche, innovazioni o migliorie, agli impianti e alle attrezzature e all'organizzazione in genere. Tutto quanto ella facesse senza la preventiva autorizzazione scritta, accederà al rilascio, in proprietà della concedente senza indennità o rimborso. La concedente potrà tuttavia in ogni caso pretendere, al rilascio stesso, la riduzione in pristino.

7) Al termine dell'affitto la conduttrice dovrà riconsegnare l'azienda e tutto quanto oggetto del presente contratto nello stato di ricevimento, con garanzia della solvenza dei debitori per i crediti.

In particolare le parti precisano che per quanto concerne le macchine, le attrezzature, gli impianti, i prodotti, le scorte e quant'altro in genere, la riconsegna avverrà coi criteri fissati dall'ultimo comma dell'art. 2561 del

codice civile nel senso che l'eventuale differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto sarà regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto stesso.

La differenza dovrà essere regolata in danaro, a favore di chi andrà, entro giorni trenta dalla riconsegna, con assolvimento dell'I.V.A. su quelle differenze che costituiscono cessione di beni imponibile, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli eventuali beni che la società avesse acquistato in proprio, quindi non indicati nella lista inventariale di cui all'art. 1 saranno valutati, a fine locazione, sulla base del loro presumibile valore di realizzo sul mercato. Il Comune si obbliga quindi ad acquistarli in toto ed a corrispondere la società detto valore con assolvimento dell'I.V.A.

8) Tutte le tasse, imposte e tributi in genere, nulla escluso e riservato, gravanti sia la gestione dell'azienda sia il risultato economico conseguibile dalla stessa, faranno interamente carico alla "FACOR s.r.l.", compresi eventuali conguagli accertati o notificati o semplicemente partecipati successivamente alla cessazione dell'affitto.

9) Il Comune di Correggio - concedente - dichiara e si obbliga a tenere sollevata la "FACOR s.r.l." da ogni e qualsivoglia ragione o pretesa di terzi, riferentesi in particolare all'azienda affittata e che espressamente non compaiono, nel verbale di consegna e, per quelli che vi compaiono, per l'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare indicato nel verbale stesso.

10) E' fatto obbligo alla conduttrice di provvedere a proprie cure e spese alle manutenzioni e riparazioni ordinarie.

Il Comune di Correggio assume impegno di provvedere alle riparazioni di carattere straordinario che non dipendano, naturalmente, da cause imputabili a cattivo uso o sorveglianza della conduttrice o chi per essa.

Anche in eventuale deroga all'art. 1622 codice civile l'eventuale periodo di inattività dovuto a riparazioni e manutenzioni, siano esse a carattere ordinario o straordinario e per qualsivoglia motivo o causa anche se qui non contemplata, non daranno diritto alla conduttrice di pretendere riduzioni di canone od altro.

11) E' vietato il subaffitto totale o parziale, nonchè la cessione, sotto qualsiasi forma, del presente contratto.

12) Il Comune di Correggio si adopererà per tutte le formalità (da svolgere a cura e spese della conduttrice) necessarie alle volturazioni dei contratti di utenza e somministrazione in genere e delle eventuali autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'impresa nell'oggetto affittata.

Alla riconsegna dell'azienda tutti i contratti di utenza e di somministrazione, le autorizzazioni, le licenze di esercizio in genere - anche se concesse nel corso dell'affitto ed eventuali sue proroghe - dovranno essere rinunciate e/o rivolturate nuovamente a nome del Comune di Correggio.

La conduttrice, a proprie cure e spese, darà all'affitto la necessaria pubblicità e, fra l'altro, curerà ogni relativa iscrizione e/o comunicazione presso la Camera di Commercio, il Registro delle Imprese, ecc. e qualsiasi altro Ente e/o Autorità preposta al controllo e/o sorveglianza dell'esercizio di farmacie.

13) Al termine dell'affitto la "FACOR s.r.l." si obbliga fin d'ora a tenere sollevato il concedente da ogni e qualsivoglia ragione o pretesa di terzi, riferentesi in particolare alla sua gestione dell'azienda affittata e che espressamente non compariranno nello stato di riconsegna e, per quelli che

compariranno, per l'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare che verrà indicato nel verbale stesso.

In particolare la "FACOR s.r.l." assicura di provvedere in proprio alla soddisfazione di ogni e qualsivoglia eventuale pretesa per compenso, indennità, ecc. al personale già occupato e/o licenziato e per tutto quanto eccedente il dovuto risultante dal verbale o stato di riconsegna.

14) Nessuna controversia o contestazione darà diritto alla conduttrice di sospendere o ritardare il pagamento delle rate di canone, dovendo la stessa conduttrice, far valere i propri diritti con esercizio di azione separata.

15) E' fatto divieto al Comune Concedente di porre in vendita la farmacia nel corso del presente contratto. In ogni caso è pattuito il diritto di prelazione a favore della "FACOR s.r.l." da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 12 c. 2 della L. 362/91.

16) Qualsiasi modifica al rapporto farmacia - popolazione, così come attualmente previsto all'art. 1 della L. 362/91, sarà motivo di risoluzione anticipata del presente contratto con contestuale obbligo di riassunzione da parte del Comune dei soci ex dipendenti del Comune stesso.

17) Le clausole del presente contratto formano un unico contesto, sì che la mancata osservanza anche di una soltanto di esse darà diritto al locatore di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa della conduttrice.

Esemplificativamente ove la conduttrice non conducesse l'azienda con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2561 del codice civile e con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, o comunque contravvenisse agli obblighi di cui all'art. 1618 c.c. e, posta in mora, non corrispondesse entro giorni quindici le rate di affitto, il concedente ha facoltà di avvalersi della risoluzione del contratto, con riserva dei danni e spese per qualsiasi

titolo, compresi quelli causati dall'intempestivo scioglimento, il tutto per patto espresso.

18) Per patto espresso il Comune di Correggio - concedente - è tenuto al rispetto del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557, comma quarto, del codice civile.

19) Le spese, competenze ed onorari del presente atto si assumono dalle parti in ragione di una metà per ciascuna mentre le spese tutte conseguenti e relative (imposta fissa di registro, imposta valore aggiunto, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, fanno interamente carico alla parte conduttrice che le assume.

20) La società conduttrice chiede la registrazione ai sensi dell'art. 40 DPR 131/86 - imposta fissa - atteso che il canone è interamente soggetto a Imposta sul Valore Aggiunto - I.V.A.

Questa scrittura sarà conservata dal notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni.

Letto, approvato e sottoscritto.



**COMUNE di  
CORREGGIO**

Firmati all'originale:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
f.to Pier Giorgio Fattori  
**IL CONSIGLIERE ANZIANO** f.to Segretario Generale regg.  
**f.to Veneri Elena** f.to ONORATI dr. Lorenzo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amm.tivo

Dal Municipio, lì 2- LUG. 1998  
Visto: IL SINDACO *M. P. M.* IL SEGRETARIO GENERALE REGG.



**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO AL CO.RE.CO.**  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- ( pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna (prot. 695) registro pubblicazione deliberazioni/determinazioni;
- ( inviata al Co.Re.Co. in data , prot. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi art. 17, comma 33, della legge 15.5.1997, n. 127.

lì, - 3 LUG. 1998.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dr. Lorenzo Onorati

**E S E C U T I V I T A'**

La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data *13-7-1998* essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

lì, *13.7.98*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dr. Lorenzo Onorati

**EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO**

La presente deliberazione è stata inviata al Co.Re.Co. in data (prot. ) per il controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 17, comma 38, della L. 15.5.1997, n. 127

lì,


**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dr. Lorenzo Onorati

**ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITÀ**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 ( ) in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal Co.Re.Co. nella seduta del prot. - sez. -  
 ( ) in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 40, della L. 15.5.1997, n. 127.

lì,

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to dr. Lorenzo Onorati



*Allegato "B" a*

rep. m. 53.4.16

10.596


### STATUTO SOCIALE

#### TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA.

Art.1 - E' costituita ai sensi della Lett. d) del primo comma dell'art.9 della Legge 2 aprile 1968 n.475 come modificato dall'art.10 della legge novembre 1991 n.362, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "**FACOR società a responsabilità limitata**", in sigla "**FACOR srl**".

Art.2 - La società a sede in Correggio (RE), Via le Salzini n.67. Essa potrà istituire nel territorio del Comune di Correggio sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ecc....e sopprimerli.

Art.3 - La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per disposizione dell'assemblea.



*Luciano Pellegrini  
Olivero Bellone*



*L. Sartelli*

**Art.4 -** La società ha per oggetto la gestione di farmacie di cui sia titolare il Comune di Correggio. In particolare, nell'ambito di quanto sopra la società si propone di svolgere attività di:

- preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;
- commercio di: sostanze e prodotti chimici; articoli sanitari in genere; articoli e prodotti per l'infanzia; articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona; articoli e prodotti per l'alimentazione umana; articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati.

Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione e/o affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere di terzi.

La società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che dall'organo competente siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento delle finalità sociali.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'art.1 della legge n.1/1991.

**Art.5 -** Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

## TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

**Art.6 -** Il capitale sociale è di Lit. 100.000.000. (centomilioni) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C.. Il valore del Capitale sociale così come quello delle quote oggi espresso in Lire Italiane dovrà essere convertito in Euro valuta, secondo il cambio di riferimento ufficiale.

**Art.7 -** Le quote sono nominative ed indivisibili.

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi unicamente con il consenso della maggioranza del capitale sociale. Il socio che intenda cedere la propria quota ha diritto di voto.

In ogni caso, ottenuto il consenso di cui sopra, le quote sono trasferibili secondo le disposizioni che seguono.

Il socio che desideri trasferire in tutto o in parte la propria quota dovrà darne notizia agli altri soci, tramite l'organo amministrativo. Questi, ricevuta l'offerta, la parteciperà a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro dei soci a mezzo di lettera raccomandata.

I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, pena la decadenza, entro giorni 40 dal ricevimento dell'offerta medesima con lettera raccomandata e diretta all'organo amministrativo che si farà parte diligente per la



partecipazione agli interessati e così ad eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato la prelazione, in ragione delle partecipazioni possedute o altrimenti, se di comune accordo tra gli stessi.

Il prezzo delle quote, in caso di esercizio del diritto di prelazione, deve essere stabilito in base al reale valore economico del patrimonio della società al tempo della cessione.

Ove, per qualsiasi ragione, non sia raggiunto un accordo sul valore e quindi sul prezzo, tale valutazione sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitratori due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo sull'accordo dei due così designati, ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Reggio Emilia fra le persone di chiara fama non aventi rapporti professionali con le parti, a cura della parte più diligente, previo intervento all'altra parte a mezzo raccomandata; procedura che del pari verrà seguita qualora una delle parti non avesse a nominare l'arbitro di Sua spettanza.

Il Collegio renderà la Sua valutazione, senza rispetto di formalità procedurali, alcune, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di sua costituzione.

Tale determinazione resterà definitiva ed inappellabile e sarà soggetta alle sole impugnative di cui all'art. 1349, 1° comma del codice civile.

Le parti saranno tenute rispettivamente a vendere e a comprare le quote al prezzo determinato dal Collegio.

Il trasferimento formale ed il versamento dell'intero prezzo dovranno avere luogo entro giorni 30 dalla valutazione fatto dal detto Collegio.

Per trasferimento si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle quote ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle quote.

### TITOLO III - ASSEMBLEE

**Art.8** - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purché nel territorio del comune di Correggio.

**Art.9** - L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria, per le deliberazioni di cui all'art.2364 del C.C. deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla data della chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze tecniche ed amministrative lo richiedano essa potrà essere convocata entro sei mesi.



*Boccaletti Grosselle  
Boccaletti Grosselle  
Oltre alle  
Boccaletti Grosselle  
Sangiovanni Grosselle*



*L.G. Boccaletti Grosselle*

L'assemblea straordinaria è convocata quante volte l'organo amministrativo lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano i soci, ancorchè non intervenuti o dissensienti.

**Art.10** - L'assemblea generale ordinaria e straordinaria è convocata mediante raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della riunione, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

E' valida l'assemblea anche non convocata come sopra e comunque riunita, quando vi è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale se esistente.

**Art. 11** - Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona anche non socia, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

**Art. 12** - Ogni socio ha un voto per ogni mille lire di quota.

**Art. 13** - Per la validità della costituzione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria valgono le disposizioni di legge.

La constatazione della legale costituzione delle assemblee è fatta dal Presidente, e una volta avvenuta tale constatazione, né la costituzione delle assemblee, né la validità delle loro deliberazioni possono essere infirmate dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti che per qualsiasi motivo, si verifichino nel corso dell'adunanza.

**Art. 14** - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea eleggerà il proprio presidente.

Il presidente nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto dal notaio ai sensi di legge.

**Art. 15** - L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Le modifiche allo statuto possono essere deliberate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno 2/3 del capitale sociale.



#### TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

**Art. 16** - La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, nominati dall'assemblea. L'amministratore unico o i componenti il consiglio di amministrazione sono eletti a tempo determinato o indeterminato e sono sempre rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone diverse dai soci.

**Art. 17** - Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vice-presidente, i quali durano in carica per la durata del mandato di amministratori.

**Art. 18** - Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno due amministratori o dal presidente del collegio sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali essa può aver luogo anche telegraficamente o telefonicamente.

**Art. 19** - Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.


Occorrerà la presenza ed il voto favorevole dell'unanimità degli amministratori per le deliberazioni riguardanti:

- deleghe di poteri, nomina e sostituzione del direttore;
- assunzione/licenziamento di personale dipendente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono risultare dall'apposito libro con verbale, che sarà redatto dal segretario scelto dal consiglio di volta in volta o periodicamente, anche tra persone estranee.

**Art. 20** - Se l'amministrazione è conferita ad un consiglio di amministrazione, questo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge, riservate all'assemblea dei soci.

Se l'amministrazione è conferita ad un amministratore unico, questi è investito dei poteri per la gestione ordinaria della società e vengono tassativamente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dei soci - e



Luciano Bellaperga  
Oliver Pelle  
Puccetti Gratietta  
Giorgio Scopini Gianni  
Carlo



Sull'ultima linea

sottratte così alla competenza dell'amministratore unico tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

**Art. 21** - All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci spettano la firma sociale libera e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

All'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione, spetta, oltre all'eventuale compenso annuo determinato dall'assemblea, il rimborso delle spese incontrete per ragioni del loro ufficio.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 codice civile ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. In particolare il consiglio di amministrazione delegherà la direzione della farmacia ad uno dei suoi componenti farmacisti iscritto all'albo in possesso del requisito di idoneità previsto dall'art. 12 L. 2 aprile 1968, n.475, a meno che la direzione non sia affidata ad un dipendente della società.

#### TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO SOCI.

**Art. 22** - Se sarà eletto il collegio sindacale, questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente, determina il compenso loro spettante.

Se non sarà eletto il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali; i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto di far eseguire, annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

#### TITOLO VI - BILANCIO E UTILI.

**Art. 23** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 24** - L'organo amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, provvede alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo eventualmente di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

**Art. 25** - Gli utili netti, dopo prelevata una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale ed eventuali partecipazioni a favore



degli amministratori da stabilirsi dall'assemblea, verranno divisi fra i soci, salvo ogni diversa deliberazione dell'assemblea.

**Art. 26** - Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini e nel luogo stabiliti di volta in volta dall'assemblea generale.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

#### TITOLO VII - PRESTITI E FINANZIAMENTI.

**Art. 27** - La società potrà raccogliere presso i soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, a titolo oneroso o non oneroso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 Dlg. n. 385/1993, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e da successive disposizioni attuative e/o modificative e/o integrative.

#### TITOLO VIII - SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE.

**Art. 28** - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni dell'art. 2497 C.C.

#### TITOLO IX - CLAUSOLA ARBITRALE.

**Art. 29** - Per dirimere qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società, anche tra i liquidatori, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, dovrà farsi ricorso ad arbitro.


Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno inappellabilmente, adottando criteri di equità e senza formalità di procedure.

Per costituire il Collegio Arbitrale, le due parti contendenti designeranno il proprio arbitro ed il terzo arbitro con funzioni di presidente del Collegio, sarà nominato dai due arbitri di parte; in caso di disaccordo sulla scelta provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su istanza della parte più diligente.

Qualora le parti contendenti fossero più di due e si rendesse impossibile la nomina degli arbitri con la procedura su indicata, l'intero Collegio Arbitrale sarà nominato dallo stesso Presidente del Tribunale di Reggio Emilia su istanza anche di una sola parte contendente.

La decisione arbitrale dovrà essere resa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio.

#### TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI.



Art. 30 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi in materia.

Lucio Pellegrini  
Olivetti Edo  
Boccaletti Grazie  
Sergio Goyanini Casini

*F. Scattolon*



Cassa Risparmio Carpi S.p.A.

Allegato "C" a n. 53.416 | 10.596

Dipendenza CORREGGIO N. 009

CORREGGIO il 24/09/98

SOCIETA' COSTITUENDE - Ricevuta di deposito provvisorio di tre decimi del capitale

Società costituenda FACOR SRL  
 scopo sociale gestione di farmacia Capitale LIT. 100.000.000  
 Il sig. PELEGRINI LUCIANO residente in CORREGGIO Via CANOLO, 52/G

La oggi versato presso questa "Cassa", per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti dell'Art. 2329 C.C. (per la costituzione di Società per Azioni) 2464 C.C. (per costituzione di Soc. Acc. per azioni) 2475 C.C. (per la costituzione di Società responsabilità limitata) la somma sottoindicata rappresentante i TRE DECIMI del capitale suddetto.

## SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quota di partecipazione ai 3 Decimi (Importo in Lire)
CHIERICI LELLA	NOVELLARA 19/04/50	VIA EDSTEIN, 20 COREGGIO EM	9.000.000
ECCALETTI		COREGGIO	
GRAZIELLA	MODENA 27/05/60	VIA GRAECUR SUR GLADE, 14	4.300.000
GASPARINI CASAPI			
SERGIO	CAFFI C3/C5/68	VIA TIMCLINT, 2C COREGGIO	4.200.000
PELEGRINI LUCIANO	FANANO 15/03/59	VIA CANOLO, 52/G COREGGIO	12.000.000


Ammontare complessivo versato 30.000.000  
 (diconsi Lire TRENTAMILLIONI)

## AVVERTENZE

Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla "Cassa" la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la società sarà stata iscritta nel registro delle Imprese, perchè, a norma di Legge (Artt. 2329, 2464 e 2475 C.C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa "agli amministratori" o a chi per loro.

Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suindicato registro i decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. In ambedue i casi innanzi previsti, la presente ricevuta dovrà essere restituita alla "Cassa" al momento del ritiro dei decimi.

\_\_\_\_\_  
 firma del versamento per accettazione e verifica dei dati sopraindicati



sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ con documento di identificazione  
 rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ dichiara di avere ricevuto la  
 somma sopraindicata, nonché gli interessi maturati pari a Lit. \_\_\_\_\_ al netto di ritenute fiscali di Lit. \_\_\_\_\_.

(Data)

(in Fede)

Repertorio n.53.415

**AUTENTICAZIONE**



Certifico io sottoscritto dottor Luigi Zanichelli, Notaio in Correggio, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, che la retroestesa copia fotostatica è conforme all'originale documento esibitomi dalla parte interessata cui l'ho restituito previa collazione.

Correggio, Corso Cavour n.10, il ventisei settembre millennio-  
vecentonovantotto =26/9/1998=




Certifico io sottoscritto dottor Luigi Zanichelli, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con residenza in Correggio che la retroestesa copia, formata da 43.... pagine, è conforme all'originale conservato ai miei atti e munito delle prescritte firme marginali, e viene rilasciata per gli usi di Legge.

Correggio, mese novembre milleduecentonovantotto = 3/11/1998 =

*O.MOL.O.G.A.*

ILL. MO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

REGGIO EMILIA




Il sottoscritto dottor Luigi Zanichelli, notaio in Correggio,  
presenta



copia autentica di atto a proprio rogito in data 26 Settembre


1998 Repertorio n. 53.416/10.596; *ui corso di**Vol 3240 /98**registrazione,*  
portante Atto Costitutivo della società:

"FACOR società a responsabilità limitata" abbreviabile ove  
consentito in "FACOR srl" con sede in Correggio (RE) Viale  
Saltini n.67, capitale sociale di Lire 100.000.000=




E CHIEDE

al Tribunale Ill.mo che, verificato l'adempimento delle con-  
dizioni prescritte dalla legge, voglia ordinare l'iscrizione  
dell'atto suddetto nel Registro delle Imprese, con l'immedia-  
ta efficacia del provvedimento.



Reggio Emilia, 13 OTTOBRE 1998

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 OTT 1998

IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA

V°: al P.M. per il parere e al Giudice Dr. C.

per riferire in Camera di Consiglio.

Reggio Emilia, 16 OTT. 1998

IL PRESIDENTE

VISTO	
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA	
11 OTT. 1998	1399/98
AL Voto diurno	Prel
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA	

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI REGGIO EMILIA

in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori

Dott. Pietro Faure Presidente

Dott. Antonio Vassalli Giudice

Dott. Maurizio Lanza Giudice

Letti il ricorso che precede e gli atti allegati;

Visto il parere del P.M.:

Udita la relazione del Giudice delegato;

Ritenuto l'adempimento delle formalità di legge

CRON. N. 1663

ORDINA

"iscrizione nel Registro delle Imprese del Verbale di cui

al ricorso CON EFFICACIA IMMEDIATA EX ART. 741

Reggio Emilia, li 27 OTT. 1998

IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA

IL PRESIDENTE

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL
27.07.1998
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

VISTO
IL PROCURATORATO DELLA REPUBBLICA
28.07.1998
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA


AI P.M. ai sensi dell'art. 740 C.P.C.

Reggio Emilia, il 27 OTT. 1998

IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA

Copia conforme all'originale.

Reggio Emilia, - 5 NOV. 1998



IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA